

Decisione n. 50 del 30 settembre 2022

OGGETTO: Sig. (*Omissis*) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 avverso diniego del Comune di (*Omissis*) (202215546).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 14.09.22 con la quale il Sig. (*Omissis*) ha chiesto a questa Difesa Civica, il riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90, del rifiuto espresso dal (*Omissis*) sulla propria richiesta di accesso del 17.08.22 volta ad acquisire le generalità del richiedente l'intervento della pattuglia di (*Omissis*) in data 03.08.22 c/o la propria sede aziendale in via (*Omissis*), per inquinamento acustico;

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;



Il Difensore Civico

PRESO ATTO che unitamente alla richiesta di riesame, il richiedente ha prodotto la nota con la quale la suddetta Amministrazione sostanzia il diniego rappresentando che *“la conoscenza delle generalità del richiedente l’intervento, non costituisce un interesse giuridicamente rilevante in relazione alla tipologia di intervento effettuata”*;

CONSIDERATO nel merito che:

- il Consiglio di Stato con sentenza n. 1717/2021 si è pronunciato su analoga vicenda rappresentando che *“l’esposto costituisce il presupposto dal quale ha origine un’attività amministrativa che si traduce prima in verifiche ispettive, e poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi, a seguito dei quali vengono adottate ordinanze ovvero altri provvedimenti sanzionatori; la segnalazione, pertanto, non può costituire oggetto di accesso agli atti, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la c.d. denuncia scaturente dalla segnalazione e l’atto finale adottato dalla pubblica amministrazione. La segnalazione è, infatti, meramente sollecitatoria dell’esercizio della funzione amministrativa di controllo e verifica che compete alla P.A.; la conoscenza degli atti relativi a quest’ultima fase soddisfano, di norma, l’interesse conoscitivo del richiedente. Pertanto, anche a voler prescindere dalla riservatezza dell’autore della segnalazione emerge la sostanziale carenza di interesse alla conoscenza dell’autore dell’esposto: l’identificazione dell’autore della segnalazione, infatti, non è funzionale all’esigenza difensiva della società appellata”*.



Il Difensore Civico

RAPPRESENTATO:

- che appare condivisibile l'orientamento dell'Ente atteso che l'istante non avrebbe alcun interesse a conoscere il nome dell'autore dell'esposto; ciò anche in considerazione del fatto che il denunciante potrebbe essere esposto, in ragioni dei rapporti con il denunciato, ad azioni discriminatorie o indebite pressioni;
- che appare comunque necessario di tutela il diritto all'anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative incidenti sulla sfera di terzi, atteso che, allorquando l'esposto è pervenuto alla sfera di conoscenza della P.A., l'autore dell'atto ha perso il controllo su di esso essendo entrato nella disponibilità dell'Amministrazione;
- che pertanto, nel caso di specie, l'esposto del privato ha avuto il solo effetto di sollecitare l'intervento della Pubblica Autorità, senza acquisire efficacia probatoria, con la conseguenza che per il destinatario del provvedimento finale non sussiste la necessità di conoscere il segnalante al fine di difendere i propri interessi giuridici, a meno che non siano rappresentate particolari esigenze; ciò, del resto, corrisponde al fatto che, di fronte al diritto alla riservatezza del terzo, la pretesa di conoscenza dell'esposto da parte del richiedente, se svincolata dalla preordinazione all'esercizio del diritto di difesa, acquista un obiettivo connotato ritorsivo che l'ordinamento non può tutelare;

Per le motivazioni in narrativa,

DECIDE



Il Difensore Civico

- di rigettare la richiesta di riesame del denegato accesso opposto dal Comune di (*Omissis*) sull'istanza presentata dal sig. (*Omissis*) volta ad ottenere ostensione ed estrazione di copia della documentazione meglio esplicitata in epigrafe;
- di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed al Comune di (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.